



[Condividi](#)

Rinviata fino al 31 gennaio la ripresa delle notifiche di cartelle e accertamenti

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 14 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. [\(Decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021\)](#)

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Il testo **prevede l'ulteriore differimento**, dal 31 dicembre 2020 **al 31 gennaio 2021**, dei termini previsti per la **notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati** dall'articolo 157 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).

Inoltre, **si fissa al 31 gennaio 2021** il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente

stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento - fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato - la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima *“zona rossa”*, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) **fino alla data del 31 gennaio 2021**.

Sospensione attività relativa ai pignoramenti

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 **al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati**, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel

suddetto periodo.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Restano prive di qualunque effetto le **verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni** (di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Rinvio del termine per i versamenti relativi alla digital tax

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, **il rinvio del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021** e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.